



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



RESPONSABILITÀ DEL MEDICO, NUOVA LUCE SU QUANDO RILEVA LA COLPA GRAVE

Responsabilità del medico, quando c'è colpa grave? Si analizza il recente orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità penale del medico.

di **Matteo Consiglio**

IUS/17 - DIRITTO PENALE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Venerdì 30 Gennaio 2015

La **Corte di Cassazione**, in sede di legittimità*, si è pronunciata, con **sentenza n. 49654/2014**, in ordine ad un caso di **responsabilità medica**, disponendo che al fine di escludere l'eventuale responsabilità del medico è necessario che sussistano ragionevoli dubbi sul **nesso c.d. di causalità** tra il comportamento del medico stesso e il fatto accaduto. La fattispecie concreta è relativa al caso di un paziente deceduto a seguito di un infarto intestinale non diagnosticato prontamente dal medico del pronto soccorso il quale, non avendone riconosciuti i sintomi, secondo quanto sostenuto dall'accusa, avrebbe causato la morte del paziente. Bisogna però soffermarsi, seguendo la massima della Corte di Cassazione, sul concetto di nesso di causalità. Il c.d. nesso di causalità è quel **rapporto tra l'evento dannoso e il comportamento del soggetto agente** (autore del fatto), commissivo od omissivo, **astrattamente considerato**.

Con particolare riguardo alla responsabilità medica, risulta talvolta particolarmente difficile ricostruire la connessione causale tra il comportamento ed il fatto, nel caso di specie la morte del paziente, per diversi fattori:

1. Il medico nello svolgimento della sua professione è soggetto ad **un'obbligazione di mezzi e non di risultato**. La distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato si riscontra nel fatto che, con la prima, il soggetto agente è obbligato ad eseguire la prestazione secondo diligenza ex art. 1176 c.c. ["Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata."], mentre con la seconda, il soggetto agente è obbligato a raggiungere un determinato risultato indipendentemente dagli strumenti o i modi attraverso i quali vi si perviene.
2. Il medico, nello svolgimento della sua professione, è spesso soggetto a stringenti **regole di condotta**, sancite nei **Protocolli medici**, che predispongono i procedimenti cui optare al presentarsi di determinati casi clinici.
3. Il medico vedrà parametrata la propria responsabilità penale alla **colpa lieve****, in forza dell'**art. 3 l. 189/12, c.d. Decreto Balduzzi**, che prende il nome da chi, illo tempore, era ministro della Sanità. La colpa lieve si riflette in una **mancanza di diligenza del medico**, in relazione al caso concreto, la quale dovrà essere valutata dal giudice **ai sensi dell'art. 2236 del c.c.**, il quale predispose che i prestatori d'opera potranno essere sanzionati solo per i danni arrecati con dolo*** o colpa grave**.

L'art. 3 co.1 del Decreto Balduzzi, conformemente all'art. 2236 c.c, dispone: "L' esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa

lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile (responsabilità extracontrattuale). Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo". Ma in quali occasioni rileverà la colpa del medico? Secondo **l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, la colpa rileverà** nel caso in cui si possa raggiungere la conclusione che un altro medico nelle **stesse condizioni** del soggetto agente non avrebbe sbagliato l'operazione chirurgica o la scelta del protocollo. Tuttavia sorgono dei dubbi. Il medico potrebbe non attenersi al protocollo in quanto, per sua opinione, non conveniente per il paziente ovvero scegliere un protocollo, esatto per le circostanze concrete, ma farne una cattiva applicazione. Quali saranno le conseguenze in questi casi? La giurisprudenza è sembrata contrastante, sino a questa sentenza di legittimità che dispone: "nonostante la morte del paziente non si può condannare penalmente il medico negligente se anche la giusta diagnosi difficilmente avrebbe salvato il paziente (nel caso di specie si trattava di infarto intestinale, che ha una percentuale di mortalità pari all'83-100% dei casi). L'**assoluzione** è d'obbligo tutte le volte in cui resta un **ragionevole dubbio sul nesso causale fra la condotta e l'evento**". Dal testo della sentenza è possibile ricavare il principio, secondo il quale il medico sarà suscettibile di sanzione penale solo quando tra la sua condotta negligente o imprudente e il fatto vi sia un **rapporto di causa-effetto**, che non si sarebbe verificato qualora il medico avesse ottemperato alla sua obbligazione di mezzi diligentemente. Sembra rimarcarsi il profilo del nesso di causalità quale **condicio sine qua non** che, per l'appunto, risulta necessaria in funzione del fatto che il medico non sarà stato responsabile tutte quelle volte in cui sia altamente probabile che la morte del paziente sarebbe parimenti soggiunta.

* La Corte di Cassazione si definisce giudice di legittimità in quanto assicura l'esatta osservanza della legge e la sua corretta applicazione da parte del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, giudicando solo sulle questioni di diritto. Il giudizio di legittimità si distingue dal giudizio di merito operato dai giudici di primo e secondo grado. In quest'ultimo caso, il giudice entrerà nel merito della decisione giudicando sia sulle questioni di fatto che di diritto.

** La colpa, ai sensi dell'art. 43 c.p., è il presupposto minimo di ascrizione della responsabilità penale; prevista in casi tipici dal legislatore, essa si caratterizza per la mancanza di volontà in ordine al verificarsi dell'evento ed è integrata da un comportamento che non rispetti norme di condotta, che impongano un fare o un non fare, informato a criteri di diligenza, prudenza o perizia. La colpa grave si verifica allorquando la prestazione implichi la soluzione di particolari problemi tecnici. La colpa lieve, invece, si prefigurerà quando la prestazione abbia ad oggetto problemi ordinari.

*** Nel diritto penale, il dolo è il normale criterio di imputazione soggettiva salvo che non sia previsto diversamente dalla legge nei casi di delitto preterintenzionale o delitto colposo, così come previsto dall'art 42 cp. Il dolo, ai sensi dell'art. 43 cp si sostanzia in tre momenti: rappresentazione dell'evento e volontà di cagionare quel determinato evento ed evento dannoso o pericoloso. I primi due sono elementi psicologici, il terzo è di tipo oggettivo e si rappresenta nel concreto accadimento di quel fatto tipico.
